

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581**Roma, 10 Settembre 2013****NOR13263
SM****Oggetto: Codice della strada. Chiarimenti del Ministero dell'Interno sulle modifiche introdotte nella conversione in Legge del d.l.69/2013.**

Dallo scorso 21 Agosto sono entrate in vigore le modifiche al codice della strada stabilite nel corso della conversione in Legge del decreto legge 69/2013 (avvenuta con la Legge 98 del 9 Agosto 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 Agosto – S.O. n.63 – vedi la circolare Confraspporto NOR13248 del 26 Agosto 2013).

Com'è noto (vedi la circolare Confraspporto NOR13246 del 9 Agosto 2013), il predetto provvedimento ha introdotto due importanti novità all'interno dell'art.202 del c.d.s:

1. è stato modificato l'importo della cauzione dovuta dagli autotrasportatori per le violazioni per le quali è obbligatorio il pagamento immediato (tra cui, ricordiamo, rientra l'infrazione in misura superiore al 10% dei tempi di guida e di riposo), quando il conducente non intenda effettuarlo. Questo importo, ora, è sempre pari al minimo previsto dalla norma violata anche per i conducenti titolari di patente italiana che, invece, in passato erano stati discriminati a causa di un'imprecisa formulazione della norma.
2. E' stata introdotta la riduzione del 30% dell'importo delle sanzioni del c.d.s, quando il pagamento avvenga entro 5 gg dalla contestazione su strada o dalla notifica del verbale di infrazione, ad esclusione delle violazioni per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta e quelle per le quali è stata prevista la sospensione della patente.

Proprio su questa seconda novità, lo scorso 19 Agosto il Ministero dell'Interno ha emanato due circolari al fine di renderla operativa. Riportiamo, di seguito, i chiarimenti più importanti forniti in queste due note:

- condizione necessaria per beneficiare della riduzione del 30%, è che il **pagamento avvenga entro 5 gg dalla contestazione su strada o, se successiva, dalla notifica del verbale**. Ad esempio, in caso di contestazione immediata avvenuta alle ore 15 del 25.8.2013, la scadenza ultima per beneficiare della riduzione è il 30.8.2013.
- La riduzione del 30% **spetta anche per le infrazioni per le quali i conducenti dei mezzi pesanti sono obbligati al pagamento immediato** ai sensi dell'art. 202, comma 2 bis del c.d.s, oltre che per quelle commesse alla guida di veicoli pesanti immatricolati all'estero a norma dell'art. 207 c.d.s. Pertanto, a titolo di esempio, l'autista che superi il periodo di guida giornaliero oltre il 10% e fino al 20%, in caso di pagamento immediato si vedrà ridurre del 30% l'importo minimo della sanzione (che è pari a 316 €), per cui dovrà versare nelle mani dell'agente accertatore la somma di €. 221,20. Analogamente, per le violazioni dei tempi di guida che superano il 20%, per le quali la sanzione ridotta è di € 422, l'importo da corrispondere in caso di pagamento immediato ammonta a € 295,40. Ovviamente, la riduzione del 30% non opera se il conducente non ha intenzione di pagare la sanzione subito ma, ad esempio, presta la cauzione per poter in seguito ricorrere contro il verbale; in questo caso, l'ammontare della cauzione coincide con la sanzione minima prevista dalla norma violata. Sempre per queste violazioni, la circolare ministeriale ricorda che qualora il trasgressore

intenda beneficiare della riduzione del 30%, è tenuto a versare l'importo in contanti nelle mani dell'agente accertatore con l'aggiunta dell'imposta di bollo (2 €) per le somme superiori a € 77,47; di conseguenza, allo stato attuale e fino a diversa disposizione del Ministero, **la riduzione non è applicabile quando la sanzione venga pagata con strumenti elettronici, avvalendosi del terminale POS in dotazione delle pattuglie o presso gli uffici della stradale.**

- Anche per le violazioni del c.d.s. diverse da quelle di cui al punto precedente, lo sconto è inapplicabile ai pagamenti effettuati in formato elettronico. Tuttavia, per le infrazioni contestate su strada, la sanzione non va versata nelle mani all'agente accertatore bensì utilizzando uno dei seguenti strumenti:
 - a) versamento in contanti presso la sezione di polizia stradale che ha accertato la violazione (non può utilizzarsi l'eventuale terminale POS in dotazione all'ufficio).
 - b) Versamento sul conto corrente postale della sezione di polizia stradale di cui sopra, utilizzando un normale bollettino di tipo bianco (mod 123) e non quello premarcato (ccp 5744) allegato al verbale;
 - c) pagamento on line sul conto corrente della medesima sezione di polizia stradale (e non sul ccp 5744), tramite il portale www.poste.it, sezione "bancoposta online – bollettini" – multe polstrada.
- Gli strumenti di pagamento prima elencati sono utilizzabili anche in caso di contestazione differita, sempre che il versamento avvenga entro 5 gg dalla notifica del verbale di contestazione. Il pagamento ridotto effettuato dopo questa scadenza, in assenza di integrazioni da effettuarsi comunque entro 60 gg dalla contestazione immediata/notifica del verbale, costituisce acconto di quanto dovuto in sede di riscossione della sanzione mediante iscrizione a ruolo.
- La riduzione del 30% è applicabile anche ai verbali redatti prima del 21 Agosto scorso (data di entrata in vigore delle disposizioni in commento), ma non notificati a quella data. In questo caso, la sezione di polizia stradale deve modificare lo stampato del verbale, indicando l'importo da pagare con la riduzione del 30%.
- Per i verbali emessi dal Centro nazionale accertamento infrazioni, il pagamento in misura ridotta del 30% può essere effettuato:
 - a) mediante versamento all'ufficio postale utilizzando un bollettino di tipo "bianco" (mod 123), su cui dovrà essere riportato il numero di conto corrente postale n. 1014381568 intestato a "Ministero dell'Interno – cnai – incasso sanzioni in forma scontata";
 - b) mediante bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN "IT35D0760103200001014381568", intestato a "Ministero dell'Interno – cnai – incasso sanzioni in forma scontata"

I testi delle due circolari del Ministero dell'Interno sono disponibili ai link sotto indicati.

Cordiali saluti.